

STATUTO

IL CERRO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VICCHIO FI VIA VILLORE 76

Numero REA: FI - 522714

Codice fiscale: 05084190486

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-10-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. N. 222.194/53.260		
STATUTO DELLA COOPERATIVA SOCIALE		
"IL CERRO"		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 Denominazione e Sede		
1.1.	E' costituita ai sensi della legge 381 del 8 novembre 1991 una Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata "Il Cerro Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata", Organizzazione Non Lucrativa d'Utilità Sociale.	
1.2	La società ha sede legale nel Comune di Vicchio, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.	
1.3	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.	
Art. 2 Durata		
2.1	La Cooperativa ha durata fino al 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria anche prima della scadenza.	
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 Scopo mutualistico		
3.1	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità, lo sviluppo dell'economia territoriale, la valorizzazione delle risorse locali, la promozione umana, sociale e culturale e l'integrazione dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività lavorative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La cooperativa si richiama peraltro al mondo del volontariato da cui è promossa e di cui condivide gli obiettivi. Nello stesso tempo la cooperativa vuole essere un'esperienza di economia di giustizia nel mondo dell'imprenditoria e del lavoro.	
3.2	Scopo della cooperativa è la restituzione della dignità all'uomo attraverso il lavoro.	
3.3	La cooperativa dovrà fondarsi su criteri di Rispetto, Mutualità, Reciprocità.	
3.4	Il lavoro che non è il fine ultimo ma il mezzo attraverso il quale si cerca l'elevazione e la valorizzazione della persona dovrà essere dignitoso, improntato a criteri di ecosostenibilità e di elevato valore etico.	
	Ogni Socio dovrà essere messo nelle condizioni di trovare la propria dimensione personale all'interno delle relazioni umane e nello svolgimento delle mansioni giornaliere.	
3.5	La Cooperativa impegna i propri Soci all'aiuto reciproco, la disponibilità, il coordinamento e l'informazione al fine di farli sentire parte di un'unica entità anche se saranno	

		svolte attività fisicamente e materialmente lontane le une dalle altre.	
		3.6 I Soci si impegnano alle prestazioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali competenti.	
		3.7 Essendo una cooperativa con finalità sociali, lo scopo principale della stessa è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/1991.	
		3.8 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
		3.9 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.	
		3.10 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
		3.11 La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi degli artt. 2512 e seguenti del codice civile.	
		Di conseguenza:	
		1) è fatto divieto distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
		2) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori nei limiti comunque dell'art. 2526 c.c., in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
		3) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
		4) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati verrà devoluto ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
		Art. 4 Oggetto sociale	

	4.1 La Cooperativa intende svolgere le seguenti attività principali, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:
	1) conduzione, realizzazione, sistemazione e/o gestione di aree e/o aziende agricole e rurali realizzando la coltivazione e conduzione dei terreni, l'allevamento di bestiame e di ogni altra specie di animali; impianti collettivi per allevamenti zootecnici minori, l'apicoltura, la coltivazione di funghi coltivati; la raccolta, la manipolazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti della terra e dell'allevamento del bestiame; attività agrituristiche intese come percorsi di educazione ambientale, percorsi trekking, escursionismo, posto tappa, corsi di formazione ambientale ecc.; la coltivazioni di piante e fiori e giardinaggio; lo studio, la promozione, la sperimentazione di metodi di coltivazione naturale, ecologica ed alternativa ed in genere svolgere ogni altra attività o fase di attività considerata agricola dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese - a titolo esemplificativo - le attività di miglioramento fondiario, di forestazione, di difesa dei suoli e dei boschi dai fattori di degrado, il recupero la coltivazione e la salvaguardia di specie arboree e piante autoctone in via di estinzione al fine di preservare le bio-diversità;
	2) conduzione, realizzazione, sistemazione e/o gestione di aree verdi e la manutenzione di aree agricole, urbane, e industriali, e la manutenzione di giardini e parchi pubblici e privati.
	Al solo fine dell'eventuale necessità di sostentamento dei soci potranno essere svolte le seguenti attività accessorie:
	A) nel settore della tutela e valorizzazione ambientale e dell'ecologia urbana attraverso la realizzazione, sistemazione e/o gestione:
	1) di aree ecologiche e di centri in genere per la raccolta, selezione, riadattamento, riutilizzo, esposizione e vendita di materiale usato quale vestiario, mobilio, carta e oggetti vari, vetro residui di fibre naturali e di quant'altro possa essere riutilizzato con risparmio di risorse naturali;
	2) attività di ricerca e sperimentazione di nuove fonti di energia rinnovabile ed alternativa, nel campo del risparmio energetico, ed in genere nel campo delle tecnologie appropriate.
	B) nel settore della formazione ed istruzione attraverso la realizzazione, promozione, gestione di corsi di formazione intesi a dare alle persone partecipanti strumenti idonei alla qualificazione professionale, nonché alla formazione cooperativa anche con il contributo delle Comunità Economiche Europee, degli Enti pubblici e privati in genere e/o singoli.
	C) nel settore culturale, al fine di realizzare una controinformazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sia sui temi dell'emarginazione sociale, del disagio e della devi-

5 di 23

	tuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari nei limiti dell'art. 2526 ultimo comma del C.C. ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	4.3 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	4.4 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 Soci cooperatori ordinari	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	5.2 Possono essere ammessi a soci cooperatori:	
	- i lavoratori di ambo i sessi, che abbiano compiuto il 18 anno di età, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa	
	- le persone svantaggiate, di cui all'art. 4, primo comma della legge n. 381/91, che devono costituire almeno il 30% di tutti i lavoratori della Cooperativa, compatibilmente con il loro stato soggettivo	
	- gli esercenti attività di assistenza e di consulenza attinenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai sensi dell'art. 10 L. n. 381/91.	
	Detti soci cooperatori, definiti soci lavoratori dalla legge n. 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.	
	5.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.4 Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	5.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche soggetti i cui interessi siano coerenti con l'attività della cooperativa.	
	5.6 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle	

		cooperative sociali.
		5.7 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.
		Art. 6 Categoria speciale di soci operatori
		6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:
		a) alla loro formazione professionale;
		b) al loro inserimento nell'impresa.
		6.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
		6.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
		6.4 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:
		- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, in ogni caso non superiore a cinque anni;
		- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
		- il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.
		6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
		6.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.
		6.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.
		Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
		6.8 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	6.9 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 Domanda di ammissione	
	7.1 L'ammissione dei soci avviene su domanda scritta degli interessati da presentarsi al Consiglio di Amministrazione, nella quale devono essere indicati:	
	a) nome, cognome, residenza, data di nascita, la cittadinanza e codice fiscale per le persone fisiche; denominazione, ragione Sociale, sede, data di costituzione e codice fiscale per le persone giuridiche;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto;	
	c) l'importo della quota che intende sottoscrivere;	
	d) di impegnarsi al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali;	
	e) le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire alla Cooperativa.	
	7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.	
	7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	7.4 Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide a maggioranza dei componenti.	
	7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	

		libro dei soci.
		7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
		Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
		7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
		Art. 8 Conferimenti dei soci cooperatori
		8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da una quota del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero).
		Art. 9 Vincoli sulle quote e loro alienazione
		9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.
		9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.
		9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.
		Art. 10 Obblighi del socio
		10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
		a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
		- del capitale sottoscritto;
		- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione se prevista dall'Organo amministrativo;
		- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori ;
		b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	10.3 I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	10.4 E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.	
	Art. 11 Diritti dei soci	
	11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	11.2 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.	
	11.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	
	Art. 12 Perdita della qualità di socio	
	12.1 La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	

Art. 13 Recesso del socio

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 Esclusione

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni

	per adeguarsi;	
	- che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	- che, nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	- che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	- che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	- che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001 od eventualmente previste dal CCNL di riferimento;	
	- che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	- che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente a gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 Liquidazione	
	15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 26.4, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	

	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 16 Morte del socio	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.	
	16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 17 Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati	
	17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	

	TITOLO IV SOCI VOLONTARI	
	Art. 18 Requisiti	
	18.1 Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari vengono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci.	
	Art. 19 (Domanda di ammissione)	
	19.1 Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- valore della quota che intendono sottoscrivere;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.	
	19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.	
	19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Art. 20 Obblighi	
	20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.	
	20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.	
	TITOLO V SOCI SOVVENTORI	
	Art. 21 Soci sovventori	
	21.1 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	

	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
	Art. 21 Bis
	A tal fine la società costituisce un fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, per il potenziamento aziendale.
	Art. 22 Conferimento dei soci sovventori
	22.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti attraverso partecipazioni trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna fino ad un massimo euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero).
	Art. 23 Deliberazione di emissione
	23.1 La deliberazione concernente la costituzione di soci sovventori deve avvenire con decisione dei soci che devono stabilire:
	a) l'importo complessivo dell'emissione;
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
	c) il termine minimo di durata del conferimento;
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	23.2 A tutti i soci sovventori, ivi compresi quelli che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
	23.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.
	23.4 La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.
	Art. 24 Recesso dei soci sovventori
	24.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice

	civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	24.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 25 Elementi costitutivi	
	25.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato :	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci volontari;	
	3) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 26.4 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	25.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	25.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all'atto del suo scioglimento.	
	25.4 L'Assemblea può stabilire a norma dell'articolo 12 della legge 17.02.1971 n.217 l'istituzione di fondi di finanziamento con prestiti ai Soci.	
	Art. 26 Bilancio di esercizio	
	26.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	26.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	26.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	26.4 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	

	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale accantonamento in riserva straordinaria, nei limiti di legge.	
	TITOLO VII	
	DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'	
	Art. 27 Decisioni dei soci	
	27.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	27.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, nonchè quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.	
	27.3 Le decisioni dei soci vengono adottate con deliberazione assembleare.	
	Art. 28 Assemblea dei soci	
	28.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	28.2 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.	
	28.3 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il ca-	

	so in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.	
	28.4 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 29 Assemblea dei soci: costituzione e quorum deliberativi	
	29.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	29.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.	
	Art. 30 Votazioni	
	30.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	30.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	30.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo re-	

	ale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve- ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della socie- tà, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre- senti il presidente e il segretario.	
	Art. 31 Voto	
	31.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risul- tano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	31.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	31.2 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 24.2	
	31.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art.5.6, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al nume- ro dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.	
	31.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre- sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministrato- re o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre- sentante in bianco.	
	Art. 32 Presidenza dell'Assemblea	
	32.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re- datto da un notaio.	
	TITOLO VIII	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 33 Amministrazione	
	33.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi- nistrazione.	
	33.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a ventitre, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	33.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci coopera-	

		tori e/o volontari, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
		33.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.
		33.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina.
		Art. 34 Compiti degli Amministratori
		34.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.
		34.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
		Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
		34.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.
		Art. 35 Metodi decisionali semplificati
		35.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 36, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.
		35.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
		Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.
		35.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegia-

	le e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.	
	35.5 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.	
	35.6 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Art. 36 Metodo decisionale collegiale	
	36.1 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, comma 1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	36.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	36.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 37 Integrazione del Consiglio	
	37.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	37.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	37.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 38 Compensi agli Amministratori	
	38.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi	

dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, nell'ipotesi che ad essi vengano attribuiti particolari compiti.

Art. 39 Rappresentanza

39.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

39.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

39.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

39.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

39.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 40 Collegio sindacale

40.1 Quando è obbligatorio per legge ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

40.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

40.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

Art. 41 Compiti

41.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 42 Organo di controllo facoltativo

	42.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	42.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 Scioglimento anticipato	
	43.1 L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 Devoluzione del patrimonio finale	
	44.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.	
	TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 Regolamenti	
	45.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 46 Rinvio	
	46.1 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	F.to: Alessandro Santoro F.to: Dott. Marco Regni - Notaio	
	- Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.Lgs 82/2005.	
	- Registrato a Pistoia il giorno 11 ottobre 2017 al numero 6995 Serie 1T.	
	- Bollo virtuale assolto ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.	